



COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066  
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228  
Partita I.V.A. 00324760222

## CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

### **SOMMARIO**

#### **DEFINIZIONI**

#### **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

**Art. 3 – Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso D.L. 95/2012**

**Art. 4 – Recesso a seguito di sinistro**

**Art. 5 – Decorrenza e Pagamento del premio**

**Art. 6– Calcolo premio annuo lordo**

**Art. 7 – Massimali di garanzia e Limiti di indennizzo/franchigia**

**Art. 8– Variazioni del rischio**

**Art. 9 – Gestione dei sinistri da parte della Società e liquidazione franchigie.**

**Art. 10 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

**Art. 11– Gestione delle vertenze di danni e spese legali.**

**Art. 12 – Modifica dell'assicurazione**

**Art. 13 – Estensione territoriale**

**Art. 14 – Oneri fiscali**

**Art. 15 - Foro competente**

**Art. 16 - Interpretazione del contratto**

**Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

**Art. 18 - Forma delle comunicazioni.**

**Art. 19 - Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione**

**Art. 21 – Persone non considerate terzi**

**Art. 22 – Inizio e termine della garanzia**

**Art. 23 – Estensioni di garanzia.**

**Art. 24 – Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

**Art. 25 – Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

**Art. 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

**Art. 27 - Garanzia agli eredi**

**Art. 28 – Vincolo di solidarietà**

**Art. 29– Sinistri in serie**

**Art. 30 – Copertura sostituiti**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- per Contraente: Il Comune di Riva del Garda quale Ente che stipula il Contratto assicurativo, il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione
- per Assicurazione: Il contratto di Assicurazione;
- per Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;
- per Assicurato: Il Contraente in tutte le sue articolazioni;  
Il Contraente, gli Amministratori, qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia da questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quanto comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza a scavalco;
- per Società: L'Impresa assicuratrice;
- per Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ;
- Richiesta di risarcimento: Qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico; - Qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
- Periodo di Assicurazione: Periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e la data di scadenza della copertura
- Periodo di Efficacia: Il periodo di tempo che intercorre tra la data di retroattività e la scadenza della copertura
- Garanzia Postuma: Il periodo di accoglimento dei reclami viene prolungato successivamente alla scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo prefissato
- per Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Perdite patrimoniali: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
- Responsabilità Civile Patr.: Responsabilità gravante sull'assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi del cod. civile e dell'art. 28 della Costituzione per perdite Patrimoniali arrecate a terzi ivi inclusa la lesione di interessi legittimi
- Responsabilità Amministrativa: Responsabilità che incombe sui soggetti della Pubblica Amministrazione che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;
- Responsabilità amministrativa-contabile: Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'assicurato quanto agisca quale “agente-contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

- **Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:**
  - per retribuzione annua lorda si intende la somma di :
    - ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato/Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e e corrisposte al personale non non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL);
    - gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) ed ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati);
    - indennità e compensi agli Amministratori.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art. 3 – Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso D.L. 95/2012**

L'affidamento dei servizi assicurativi di cui al presente capitolato ha la durata di tre anni con inizio dalle ore 24,00 del 31/12/2017 e scadenza al 31/12/2020, con scadenze annuali poste al 31/12 di ogni anno.

Al Contraente è riservata la facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 ("spending review") qualora si rendessero disponibili, nel periodo di durata dell'affidamento, convenzioni CONSIP o altre quotazioni del servizio nell'ambito degli altri strumenti di e-procurement.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di tre mesi.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti.

La Società, su richiesta dell'Ente, si impegna a prorogare la scadenza della polizza per il tempo strettamente necessario ad espletare procedure per la conclusione o l'indizione di nuova gara per l'affido del servizio assicurativo.

Nel caso di suo eventuale proroga la garanzia sarà operante ancorchè il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente.

#### **Art. 4 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascuna sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 5 – Decorrenza e Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **Art. 6 – Calcolo premio annuo lordo**

Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso lordo finito pro-mille offerto in sede di gara all'ammontare lordo delle retribuzioni e stipendi di cui alle “Definizioni”.

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

<b>Retribuzione annua lorda</b>	<b>Tasso finito pro-mille</b>	<b>Premio annuale lordo finito anticipato</b>
€ 5.200.000,00.=	.....‰	€.....=

Scomposizione premio:

Premio annuo imponibile	€.	.=
Imposte _____	€.	.=
<b>Premio annuo lordo</b>	<b>€.</b>	<b>.=</b>

A decorrere dalla seconda annualità, poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90/120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la

Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30/60 giorni successivi alla comprovata presentazione alla Contraente dell'appendice di regolazione premio emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

A titolo informativo, si indicano le categorie e il numero degli assicurati alla data del 31/12/2016:

CATEGORIA	NUMERO DIPENDENTI e AMMINISTRATORI
Sindaco + Assessori	1+5
Consiglieri e pres. Consiglio	16
Segretario/dirigenti	2
Responsabile Servizio tecnico e Progettazione	4
Resp. Serv. Non tecnici	10
altri dipendenti (compresi 5 unità/anno stagionali)	163
totale	<b>201</b>

#### **Art. 7 – Massimali di garanzia e Limiti di indennizzo/franchigia**

L'assicurazione è prestata con una **franchigia fissa di € 500,00.= per ogni sinistro**, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore di €. 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa -

#### **Art. 8 – Variazioni del rischio**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Fermo tuttavia quando previsto al secondo comma dell'art. 13.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. E rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 9 – Gestione dei sinistri da parte della Società e liquidazione franchigie.**

La società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni compresa la franchigia inserita nel presente contratto. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei

confronti del Contraente al recupero delle franchigie mediante emissione di apposito documento riportante:

- data sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Per detti sinistri il Contraente/Assicurato si obbliga a rimborsare alla Società medesima la somma da quest'ultima anticipata per suo conto per i titoli menzionati e ciò entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art. 10 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.)

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Resa la denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società Assicuratrice tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

#### **Art. 11 – Gestione delle vertenze di danni e spese legali.**

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario Competente

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende.

#### **Art. 12 – Modifica dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 13 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

#### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 15 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 16 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze semestrali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 18 - Forma delle comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a.r., raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto indirizzato alla Società.

#### **Art. 19 – Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione**

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.

La società, a pena di nullità del contratto, è tenuta ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.. In particolare si obbliga a comunicare al Comune il conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Lo stesso si impegna a dare notizia al Comune e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento di inadempimenti della propria controparte (eventuali subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità, nonché a trasmettere al Comune gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, con espresso riferimento all'obbligo di rispetto della disciplina sulla tracciabilità. Il Comune effettuerà tutti i pagamenti riguardanti l'incarico in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto dedicato. Si dà atto che il codice CIG è 7267415C91

La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di data 2.12.2014 n. 1392 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda [www.comune.rivadelgarda.tn.it](http://www.comune.rivadelgarda.tn.it), area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali".

A tal fine la Società dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. La società si impegna a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI

### **Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali nei casi in cui:

- a. **L'Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **dipendenti/amministratori**;
- b. **L'Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **dipendenti/amministratori** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei dipendenti/amministratori responsabili **per colpa grave**;
- c. **L'Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per **Danni erariali** nei confronti di uno o più **dipendenti/amministratori** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico **dell'Assicurato** la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **dipendenti/amministratori responsabili**;

restando inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore sarà obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso dal taluno dei suddetti **dipendenti/amministratori** oppure della **Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più soggetti con sentenza definitiva della Corte dei Conti

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Non sono considerati terzi l'Ente stesso, lo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere ad eccezione degli Enti aventi carattere territoriale nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige

La garanzia vale anche per l'attività svolta dall'Assicurato per gli incarichi di rappresentanza del/degli Enti di appartenenza in altri Enti, organismi od organi collegiali, fatta eccezione per quelli aventi natura economica.

La garanzia opera inoltre per le perdite patrimoniali conseguenti alla levata dei protesti di titoli.

### **Art. 21 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato (Dipendente/Amministratore) nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

### **Art. 22 – Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e da questi denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori e dipendenti o personale a qualunque titolo utilizzato, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non siano già noti all'assicurato. (garanzia retroattiva illimitata).



L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto di assicurazione, (periodo di accoglimento dei reclami) purchè gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia e sempre che l'assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia ultrattiva).

Fatta salva la garanzia postuma, nel caso di cessazione del rapporto assicurativo con singoli soggetti assicurati conseguente a cessazione del mandato od a cessazione dalla funzione, l'assicurazione vale altresì per perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione, denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del rapporto assicurativo stesso.

Per i sinistri denunciati alla società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

#### **Art. 23 – Estensioni di garanzia.**

La garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimento amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di €. 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assicurazione e gestione del personale, con il limite di €. 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di €. 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

#### **Art. 24 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che il relativo addetto **Dipendente** dell'**Assicurato** sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 25 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti** dell'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso.

## **Art. 26 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per i sinistri comportanti perdite patrimoniali relativi a :

- a) Danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'art. 20 che precede .
- b) Conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore .
- c) conseguenti a danni a persone (morte, lesioni personali).
- d) conseguenti a furto, rapina e incendio.
- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005;
- h) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento.
- i) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.)
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e corsi d'acqua, alterazioni o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- k) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza
- l) richieste di risarcimento già note all'Assicurato prima della data d'inizio della Durata del Contratto.
- m) derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- n) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

**Art. 27 – Garanzia agli eredi**

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

**Art. 28 – Vincolo di solidarietà**

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

**Art. 29– Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

**Art. 30 – Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più dipendenti/amministratori, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti da momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituito sarà compensato con quello già corrisposto.

Riva del Garda, novembre 2017

f.to Massimo Tomasoni